

IL FUNZIONARIO
Marco Bernardis



STATUTO ASSOCIATIVO COSTITUZIONE - DURATA - SCOPI

Articolo 1 – Dal 1996 è costituita un'associazione musicale e culturale di promozione sociale con la denominazione "ARMONIE - APS". La durata della associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2 - L'associazione, senza finalità speculative, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale quali la crescita dei valori culturali ed artistici dei cittadini, la diffusione e la conoscenza della musica, nonché delle tradizioni popolari in campo musicale ed artistico.

L'associazione, avendo carattere territoriale, rivolge la propria attività verso soci e terzi ed in modo particolare ai giovani residenti o domiciliati nei Comuni del Medio Friuli.

Ai fini del conseguimento dei propri scopi istituzionali, l'associazione potrà svolgere, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, le seguenti attività:

- a) promozione della cultura in generale e di quella musicale in particolare, mediante l'insegnamento teorico-pratico delle principali nozioni musicali e strumentali;
- b) organizzazione di corsi scolastici ed extra-scolastici di orientamento musicale di tipo corale, strumentale e bandistico;
- c) promozione di ogni iniziativa rivolta all'educazione ed istruzione musicale nonché alla sua diffusione in modo particolare fra i giovani con interventi programmati nelle Scuole del territorio;
- d) organizzazione di manifestazioni a carattere culturali, artistiche e ricreative, quali concerti, rassegne, gemellaggi, concorsi, incontri, dibattiti, gite;
- e) organizzazione di una Scuola di Musica con la finalità di svolgere i corsi di insegnamento delle materie musicali principali e di quelle complementari, secondo i programmi ministeriali di cui al R.D. 17 dicembre 1930, n. 1945, dando la possibilità a coloro che li frequentano di sostenere gli esami di Stato presso i Conservatori Musicali e le Scuole parreggiate di Musica;
- f) cura dell'edizione e della distribuzione di riviste, bollettini e notiziari, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei.

Le attività svolte dall'associazione sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Per il raggiungimento degli scopi associativi e delle proprie finalità culturali, l'Associazione potrà stipulare convenzioni con Enti Pubblici e Privati, anche aventi sede all'estero, acquistare beni immobili e mobili e compiere tutte le operazioni economiche e commerciali all'uopo necessarie, purché strumentali e secondarie all'attività istituzionale, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, nonché partecipare a Consorzi e Società le cui finalità rientrino negli scopi dell'Associazione.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione non ha finalità di lucro e pertanto anche l'esercizio delle predette attività non costituisce in alcun modo il perseguimento di un oggetto esclusivo o principale di esercizio di attività commerciali.

Articolo 3 - L'associazione ha sede in Sedegliano (UD). Il Consiglio Direttivo, con specifica deliberazione ai sensi dello statuto, potrà istituire sedi secondarie, filiali ed unità locali. La variazione della sede non costituisce modifica statutaria.

ASSOCIATI

Articolo 4 – Il numero degli associati, nel rispetto dei limiti minimi stabiliti dalla legge, è illimitato.


Possono essere associati tutte le persone fisiche che siano direttamente od indirettamente interessate alla promozione della cultura musicale ed al raggiungimento delle finalità istituzionali, senza distinzione di sesso, età, etnia, religione, nonché le associazioni di promozione sociale, o altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale, che intendano, in qualsiasi modo, concorrere al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'associazione e che non abbiano interessi in contrasto con quelli dell'associazione stessa.

Articolo 5 – L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario. Chi desidera associarsi deve presentare domanda al Consiglio Direttivo precisando il proprio nome e cognome, ovvero la denominazione per i soggetti diversi dalle persone fisiche, il comune e la data di nascita, il domicilio, ovvero l'ubicazione della sede per i soggetti diversi dalle persone fisiche, ed il codice fiscale. I soggetti diversi dalle persone fisiche dovranno inoltre indicare le generalità della persona fisica destinata a rappresentarli.

Per i richiedenti non ancora in possesso della maggiore età la domanda di ammissione viene presentata e sottoscritta da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.

La domanda deve altresì contenere una specifica dichiarazione di impegno ad osservare quanto previsto nel successivo articolo sei.

Sull'accoglimento della domanda delibera il Consiglio Direttivo, ovvero uno o più Consiglieri all'uopo delegati, che provvede altresì all'iscrizione del nuovo associato sul Libro degli Associati. Nel caso di ammissione, il rapporto associativo si intende decorrente con il primo gennaio dell'anno in cui la domanda di ammissione è stata presentata.



Anche in carenza di una specifica delibera, l'ammissione si intende comunque perfezionata con il versamento della quota associativa relativa all'annualità in corso e con l'iscrizione sul Libro degli Associati.

Contro l'eventuale diniego, che dovrà essere motivato e comunicato per iscritto al richiedente entro 60 (sessanta) giorni dalla decisione, è previsto ricorso da presentarsi al Consiglio Direttivo entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del diniego stesso. Sul ricorso decide l'Assemblea alla prima riunione utile.

L'ammissione ad Associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso, e comporta l'accettazione senza riserve delle norme statutarie, facendone proprie le finalità. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

Articolo 6 - Il nuovo associato dove versare, all'atto della ammissione, la quota associativa che verrà determinata dal Consiglio Direttivo per ciascun esercizio sociale. La quota associative potrà essere versata a rate qualora ciò sia specificamente deliberato dal Consiglio Direttivo.

Con l'ammissione in associazione l'associato assume il preciso obbligo di:

- a) osservare lo statuto, il regolamento interno ed ogni altra deliberazione legalmente assunta dagli organi statutari;
- b) concorrere alle spese dell'associazione nella misura annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo;
- c) partecipare alla vita dell'associazione.

L'adesione alla Associazione comporta per l'Associato il diritto di voto nell'Assemblea ed il diritto, per l'Associato maggiorenne, di candidarsi alle cariche associative.

L'associato può sottoporre al Consiglio Direttivo le richieste e le proposte ritenute utili od opportune in ordine alla vita ed alla attività dell'associazione.

L'associato ha il diritto di frequentare i locali sociali, di partecipare alle iniziative dell'associazione e di usufruire dei servizi forniti dall'associazione.

L'associato ha il diritto di esaminare i libri sociali presentando specifica richiesta scritta al Segretario, inviandola all'indirizzo di posta, all'indirizzo mail o alla PEC dell'associazione, il quale fornirà le istruzioni necessarie all'accesso ai libri sociali.

Articolo 7 - La qualifica di associato può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per recesso che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 24 del codice civile, può essere richiesto anche senza particolari motivazioni e che ha effetto con il termine dell'esercizio in cui viene richiesto, purché la domanda sia fatta almeno tre mesi prima della scadenza dell'esercizio stesso;
- b) per decadenza e cioè per la perdita dei requisiti di ammissione previsti dal precedente articolo quattro che venga accertata dal Consiglio Direttivo;
- c) per esclusione che può aver luogo nei soli casi di:
 - gravi inadempienze agli obblighi derivanti dalle disposizioni statutarie e regolamentari nonché dalle deliberazioni legalmente assunte dagli organi della associazione;
 - atti o comportamenti che danneggino l'immagine della associazione o che siano comunque in contrasto con le finalità istituzionali o con i principi ispiratori della associazione stessa;



- omesso pagamento del contributo associativo annuale entro il termine dell'esercizio cui si riferisce il contributo;

d) per morte dell'associato persona fisica o per scioglimento dell'associato diverso da persona fisica.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo che decidono la decadenza o l'esclusione di un Associato devono essere debitamente motivate e trasmesse per iscritto all'Associato, il quale può opporre ricorso al Consiglio Direttivo contro tale decisione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione. Sul ricorso viene proposta discussione alla prima Assemblea utile; nel frattempo l'Associato escluso conserva la propria qualifica. L'esclusione per omesso pagamento del contributo associativo annuale non libera l'Associato dall'obbligo di versamento dello stesso.

Gli Associati deceduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

PATRIMONIO ED ENTRATE

Articolo 8 - Il patrimonio netto dell'associazione è costituito:

a) dalle quote associative versate dagli associati;

b) dagli eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze della gestione;

c) dai lasciti, dalle donazioni, dai contributi specifici per l'acquisto di beni mobili ed immobili, dai contributi in conto capitale effettuati e/o versati dagli associati, dagli enti pubblici, anche territoriali e/o privati ovvero dai singoli cittadini;

d) dalle devoluzioni di patrimoni finali di liquidazione effettuate da parte di altre associazioni ovvero di enti non commerciali.

È vietata la distribuzione, anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 9 - Le entrate dell'associazione sono costituite:

a) dai contributi associativi annuali versati dagli associati;

b) dagli eventuali contributi associativi integrativi, determinati dal Consiglio Direttivo in relazione ai risultati di bilancio, e/o supplementari, determinati dal Consiglio Direttivo in relazione a determinati servizi svolti dall'associazione;

c) dagli eventuali versamenti integrativi, contributi, oblazioni e liberalità spontaneamente versate dagli associati a titolo personale ai fini del raggiungimento delle finalità statutarie dell'associazione e/o per il concorso nella copertura dei costi e delle spese sostenute dall'ente;

d) dalle somme destinate dallo Stato, dagli altri enti pubblici territoriali e non, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché dall'Unione Europea per il raggiungimento delle finalità statutarie dell'associazione e/o per la realizzazione dei programmi che rispondono a dette finalità;



- e) dal ricavato dell'esercizio delle eventuali attività commerciali svolte a favore degli associati e dei non associati nei limiti previsti dal precedente articolo due;
- f) dai contributi in conto esercizio riconosciuti e versati da istituti di credito, da enti pubblici, anche territoriali, e/o privati ovvero dalle singole persona fisiche;
- g) dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- h) da ogni altra entrata che concorra alla copertura dei costi e delle spese sostenute dall'ente.

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

Articolo 10 - L'esercizio finanziario dell'associazione decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo, previo esatto inventario, provvede alla redazione del bilancio consuntivo annuale che dovrà essere presentato agli associati per l'approvazione entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio stesso.

Gli eventuali avanzi risultanti dal bilancio annuale dovranno essere interamente destinati al Fondo di dotazione ai fini del finanziamento delle attività istituzionali dell'ente, essendo espressamente vietata ogni e qualsiasi distribuzione e/o assegnazione degli stessi tra gli associati, anche in modo indiretto.

Il bilancio consuntivo annuale è costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio può essere costituito dal solo rendiconto per cassa nei casi previsti dalla legge.

Il progetto del bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo deve rimanere affisso all'albo dell'associazione nei cinque giorni antecedenti l'assemblea ordinaria di sua approvazione. Il bilancio consuntivo approvato dall'assemblea deve rimanere affisso all'albo dell'associazione nei dieci giorni successivi alla sua approvazione.

Ciascun associato che sia in regola con il versamento del contributo associativo annuale e ne faccia espressa richiesta scritta ha diritto di prendere visione dei bilanci relativi agli esercizi sociali nei quali sia stato membro dell'associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE


Articolo 11 - Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Revisore Legale dei Conti.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Articolo 12 - L'Assemblea è costituita da tutti gli associati iscritti ed in regola con il versamento del contributo associativo annuale.

L'Assemblea viene convocata, a cura del Presidente, almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.



La convocazione ha luogo con avviso scritto, da affiggersi all'albo dell'associazione e da inviarsi a tutti gli associati almeno sette giorni prima della adunanza, contenente il giorno, l'ora ed il luogo della riunione nonché l'ordine dei giorni da trattare.

L'assemblea può essere convocata tutte le volte che ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente, dal Consiglio Direttivo oppure a seguito della richiesta scritta di almeno 1/3 (un terzo) degli associati.

L'Assemblea ordinaria si intende validamente costituita:

- in prima convocazione, quando siano presenti, in proprio o per delega, tanti associati che rappresentino la maggioranza di tutti gli associati scritti ed in regola con il versamento dei contributi associativi annuali;
- in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno della prima, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria si intende validamente costituita:

- in prima convocazione, quando siano presenti, in proprio o per delega, 2/3 (due terzi) degli associati iscritti ed in regola con il versamento dei contributi associativi annuali;
- in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno della prima, quando siano presenti, in proprio o per delega, tanti associati che rappresentino la maggioranza di tutti gli associati scritti ed in regola con il versamento dei contributi associativi annuali.

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati in regola con il versamento dei contributi associativi annuali e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la liquidazione, la trasformazione o fusione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati in regola con il versamento dei contributi associativi annuali.

Il genitore non associato può esprimere il voto in rappresentanza di un figlio Associato minorenni ma non può essere eletto alle cariche associative.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente oppure, nel caso di mancanza di entrambi, dalla persona all'uopo designata dagli intervenuti.

Le funzioni di segretario sono assolte dalla persona all'uopo designata dagli intervenuti che può anche essere scelta tra i non associati. La presente disposizione non si applica nel caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Gli associati possono intervenire in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia consentita l'identificazione dell'intervenuto e sia possibile lo scambio di documentazione. Gli associati possono esprimere il proprio voto anche per corrispondenza o in via elettronica attraverso PEC o raccomandata (anche a mani).

L'associato che per qualsiasi motivo non possa intervenire personalmente alla assemblea ha facoltà di farsi rappresentare da un altro associato, che non sia consigliere, membro dell'organo di controllo o dipendente dell'associazione, mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare un massimo di tre altri associati.

Le deliberazioni delle Assemblee sono prese a maggioranza assoluta di voti degli associati presenti. Le modalità di votazione saranno, di volta in volta, decise dagli intervenuti.



L'elezione delle cariche sociali dovrà aver luogo con il sistema della votazione segreta qualora richiesto da almeno 1/10 un decimo degli associati presenti in assemblea.

Articolo 13 - Sono attribuzioni della Assemblea generale ordinaria:

- a) l'approvazione degli indirizzi programmatici;
- b) l'approvazione del bilancio consuntivo, delle relative relazioni e del conto economico previsionale annuale;
- c) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
- d) l'eventuale nomina e revoca del dell'Organo di Controllo e del Revisore e la determinazione del loro eventuale compenso;
- e) l'approvazione del regolamento interno e dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione della azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- h) la deliberazione in ordine alle questioni che vengano sottoposte alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Sono attribuzioni della Assemblea generale straordinaria:

- a) l'approvazione delle modifiche al presente statuto;
- b) la deliberazione in ordine allo scioglimento anticipato dell'associazione e della nomina del/i liquidatore/i;
- c) la deliberazione in ordine alla trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- d) le deliberazioni in ordine alla destinazione del patrimonio finale risultante dalla liquidazione.

I verbali delle adunanze e delle deliberazioni assunte dall'assemblea devono rimanere affissi all'albo dell'associazione nei dieci giorni successivi alla data della assemblea.

Ciascun associato che sia in regola con il versamento del contributo associativo annuale, e ne faccia espresse richiesta scritta, ha diritto di prendere visione dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni assunte dall'assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di diciannove membri eletti dall'assemblea tra gli associati in possesso della maggiore età. Il numero dei componenti viene stabilito prima delle elezioni dal Consiglio Direttivo previo consenso dell'Assemblea.

Il Consiglio nomina nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed eventualmente un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo nomina altresì un Tesoriere che sarà incaricato della gestione materiale delle liquidità dell'associazione.

I Consiglieri durano in carica per il tempo di volta in volta determinato dalla assemblea all'atto della loro nomina e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

I Consiglieri sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.

Nel caso in cui nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in



base al numero dei voti ricevuti. Ove non fosse possibile far ricorso a candidati non eletti, spetta alla prima assemblea utile decidere sull'eventuale elezione dei nuovi Consiglieri oppure sulla riduzione del numero dei membri del Consiglio Direttivo. La scadenza della carica degli amministratori nominati dalla assemblea sarà la medesima degli amministratori sostituiti.

Attese le finalità dell'associazione, i Consiglieri non hanno diritto a compenso.

I Consiglieri hanno comunque il diritto al rimborso delle spese sostenute per conto dell'associazione nell'esercizio delle loro mansioni.

Articolo 15 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, ogni qualvolta ne venga ravvisata la opportunità, e comunque almeno una volta ogni sei mesi, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri o dall'Organo di Controllo, ove nominato.

La convocazione è fatta a mezzo avviso scritto da inviare ai consiglieri ed ai membri dell'Organo di Controllo non meno di tre giorni prima della riunione e, nei casi urgenti, a mezzo telefono almeno un giorno prima della riunione medesima. Gli avvisi debbono contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché degli argomenti da trattare.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Articolo 16 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Spetta tra l'altro al Consiglio Direttivo:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- eleggere nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed eventualmente un Segretario nonché il Tesoriere;
- deliberare in ordine all'attribuzione di specifici poteri a singoli Consiglieri, qualora particolari esigenze lo richiedano;
- deliberare in ordine all'ammissione, al recesso, alla decadenza ed all'esclusione degli associati;
- determinare, entro il giorno trenta giugno di ogni anno, la quota associativa di ammissione per i nuovi associati;
- determinare, entro il giorno trenta giugno di ogni anno, il contributo associativo annuale ordinario in relazione ai costi e alle spese preventivate nell'esercizio;
- determinare gli eventuali contributi associativi integrativi straordinari qualora i costi e le spese sostenute nel corso dell'esercizio siano risultate superiori a quelle preventivate;
- determinare gli eventuali contributi associativi supplementari in relazione a particolari servizi prestati dall'associazione;
- formulare il bilancio annuale consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo;
- documentare il carattere secondario e strumentale delle attività non istituzionali nella relazione di missione;
- deliberare sulla stipula di tutti gli atti ed i contratti di ogni genere inerenti all'attività dell'associazione;



- deliberare sull'impiego dei fondi dell'associazione e sull'acquisto e la permuta dei beni immobiliari e mobiliari, l'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- deliberare in ordine all'assunzione di mutui ed in generale di ogni operazione finanziaria, anche ipotecaria, sia attiva che passiva conferendo i necessari poteri di rappresentanza;
- dare l'adesione ad organismi di ogni tipo, le cui finalità siano necessarie e/o utili per il perseguimento degli scopi associativi;
- deliberare in ordine al conferimento di procure, sia generali che speciali, ferme le facoltà attribuite al Presidente dall'articolo seguente;
- nominare eventuali comitati tecnici, determinandone i compiti e l'eventuale retribuzione con il parere dell'Organo di Controllo, ove nominato;
- predisporre i regolamenti di organizzazione e di amministrazione interna della associazione;
- deliberare sui programmi, atti e contratti di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizioni di legge e dell'atto costitutivo sono riservati alla assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni, comprese quelle all'ammissione, ai recessi, alla decadenza ed all'esclusione degli associati, ad uno o più dei propri componenti. Non possono essere delegate le sole attribuzioni relative alla predisposizione dei bilanci e alla determinazione della quota associativa e dei contributi associativi. Ai Consiglieri Delegati potranno essere conferiti i poteri di firma e di rappresentanza dell'associazione con riferimento alle attribuzioni delegate.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

PRESIDENTE

Articolo 17 - Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma dell'associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio e avanti le autorità amministrative. Il Presidente inoltre:

- inoltra istanze in favore dell'associazione e riscuote da pubbliche amministrazioni e da quant'altri somme a qualsiasi titolo per conto dell'associazione, rilasciandone quietanza liberatoria;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo e dispone per l'esecuzione delle deliberazioni da esso adottate;
- provvede, in conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, a tutto quanto è necessario e/o utile per la gestione ordinaria dell'associazione;
- adotta, in caso di necessità e/o urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo per le quali, tuttavia, dovrà comunque richiedere la ratifica in occasione della prima riunione;
- promuove le azioni davanti all'Autorità giudiziaria, amministrativa e tributaria in qualunque stato e grado di giurisdizione, nominando i procuratori al contenzioso;
- provvede, se del caso, a tutte le formalità occorrenti per il riconoscimento giuridico ed amministrativo dell'associazione.




In caso di assenza od impedimento del Presidente le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

SEGRETARIO

Articolo 18 - Il Segretario, ove nominato, collabora con il Presidente all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea del Consiglio Direttivo e cura formalmente l'andamento dell'attività e delle iniziative dell'associazione.

In particolare il Segretario:

- cura, in base alle direttive del Presidente, l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi dell'associazione;
- esercita le funzioni che gli sono demandate dalle norme regolamentari relative al personale e quelle attribuitegli dal Consiglio Direttivo;
- svolge normalmente le funzioni di segretario verbalizzante alle riunioni del Consiglio Direttivo sottoscrivendo i verbali unitamente al Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 19 – L'Organo di Controllo, la cui nomina è obbligatoria nei soli casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017 e negli altri casi previsti dalla norma, dura in carica un triennio e si compone di 1 (uno) o di 3 (tre) membri effettivi e 1 (uno) o di 2 (due) supplenti eletti dall'assemblea, di cui almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra le categorie di soggetti iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche o tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La carica di membro dell'Organo di Controllo è normalmente gratuita. L'eventuale retribuzione annuale per i membri effettivi dell'Organo di Controllo deve essere determinata dall'Assemblea all'atto della loro nomina e per l'intero periodo della carica.

L'Organo di Controllo, se nominato, ha l'obbligo di assistere alle assemblee e di partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo alle quali deve essere convocato.

L'Organo di Controllo può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Qualora l'Organo di Controllo non sia stato nominato, ciascun associato può richiedere al Consiglio Direttivo notizia sullo svolgimento degli affari della associazione.

REVISORE LEGALE DEI CONTI

Articolo 19-bis – Il revisore, la cui nomina è obbligatoria nei soli casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017 e negli altri casi previsti dalla norma, dura in carica un triennio e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'assemblea che nomina il revisore stabilisce anche il compenso spettante per l'intero periodo della carica.

In alternativa alla nomina del revisore, la revisione legale dei conti può essere svolta dall'Organo di Controllo, nel rispetto delle condizioni all'uopo stabilite.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA ARBITRALE

Articolo 20 - Per ogni controversia che dovesse insorgere tra gli associati, tra gli associati e l'associazione ovvero tra gli associati ed il Consiglio Direttivo in ordine



all'interpretazione, esecuzione od applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti, le parti si rimettono sin d'ora alla decisione di un Collegio Arbitrale così composto:

- un membro scelto da ognuna delle parti contendenti;
- il Presidente scelto di comune accordo dagli altri due membri come sopra nominati ovvero, in mancanza di accordo, su ricorso anche di uno solo degli arbitri, dal Presidente del Tribunale di Udine.

Qualora una delle parti non dovesse provvedere alla scelta del proprio Arbitro entro trenta giorni dalla avvenuta comunicazione del nominativo dell'arbitro scelto dalla controparte, questa ultima potrà richiederne la nomina al Presidente del Tribunale di Udine, con apposito ricorso.

Gli arbitri dovranno preferibilmente essere scelti tra gli iscritti agli Albi Professionali degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti.

Al Collegio Arbitrale, come determinato ai sensi del presente articolo, non potranno essere rimesse le sole controversie per le quali la legge preveda una competenza inderogabile della autorità giudiziaria.

Il ricorso al Collegio Arbitrale, come sopra determinato, deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'atto o del fatto che determina la controversia.

Il Collegio Arbitrale deciderà insindacabilmente secondo equità ed in esenzione da ogni formalità di procedura ed in particolare dalle disposizioni di cui al titolo ottavo, libro quarto del Codice di Procedura Civile. Il lodo arbitrale, emesso senza formalità di procedura, avrà valore vincolante per le parti. Le decisioni del Collegio Arbitrale sono definitive, salvi i casi per i quali la legge espressamente ne consenta l'impugnazione avanti l'autorità giudiziaria.

REGOLAMENTI E COMITATI TECNICI

Articolo 21 - Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'associazione può essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da compilarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'assemblea.

Negli stessi regolamenti potranno venire stabiliti l'ordinamento, le mansioni e le eventuali retribuzioni di eventuali comitati tecnici.

CATEGORIE DI ASSOCIATI E QUOTE ASSOCIATIVE

Articolo 22 - Il Consiglio Direttivo può prevedere la presenza di diverse categorie di associati cui spettano i medesimi diritti ma che si differenziano per l'interesse ed il sostegno fornito all'attività dell'associazione.

In tal caso, ciascun associato, all'atto della richiesta di ammissione nella associazione e quindi di anno in anno, dovrà specificare la categoria di associati a cui vuole appartenere versando il relativo contributo annuale e la quota associativa annuale stabiliti dal Consiglio di Direttivo.

Le quote associative, comunque determinate, non sono ripetibili per qualsiasi ragione o per qualsivoglia motivazione né durante la vita dell'associazione né dopo il suo scioglimento. Le quote associative non possono inoltre essere cedute a terzi, anche a titolo gratuito, e non sono comunque trasmissibili per causa di morte.



VOLONTARI

Articolo 23 - Le attività svolte dagli Associati in seno all'Associazione per il raggiungimento dei fini istituzionali sono prestate in forma volontaria, libera e gratuita. Quando necessario ai fini delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Associati, nei limiti e nelle modalità stabiliti dalla legge.

L'attività in favore della comunità e del bene comune che i volontari svolgono per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie disponibilità, deve essere prestata in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti stabiliti dalla legge.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione cura ed aggiorna il registro dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE

Articolo 24 - L'Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statuari competenti, che esercitano la rappresentanza dell'Associazione nei limiti fissati dalla legge e dal presente statuto. Delle obbligazioni non assunte dagli organi statuari competenti rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.


I terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa. L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 25 - Lo scioglimento della associazione avrà luogo per deliberazione assembleare e per le altre cause previste dal codice civile.

In qualunque caso di scioglimento, l'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, scelti anche tra i non associati, stabilendone i poteri.



L'intero patrimonio residuo della liquidazione, come risultante dal bilancio finale di liquidazione, dovrà essere destinato a fini di pubblica utilità in conformità alle leggi vigenti, a favore di enti del terzo settore e, ove possibile, perseguenti finalità analoghe a quelle dell'associazione, nei termini previsti dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26 – Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del codice civile e le leggi speciali in materia.

